

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b> Piazza dei Caduti per la libertà, 2/4 - 48121 Ravenna Tel. 0544/215026 Fax 0544/211728 aato@mail.provincia.ra.it - <a href="http://www.racine.ra.it/aato">www.racine.ra.it/aato</a>	<b>SGR 006</b> <b>Dir. 01</b>
	Rev. 5
	Foglio 1/5

## DIRETTIVA N° 01

Ai sensi dell'art. 14 comma 2 del "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI"

## ATO 7 - RAVENNA

Revisione	Data	Natura delle modifiche
5	07/12/2011	Revisione approvata dall'Assemblea del 07/12/2011 Entrata in vigore: 1 gennaio 2012
4	23/12/2010	Revisione approvata dall'Assemblea del 23/12/2010 Entrata in vigore: 1 gennaio 2011
3	15/02/2010	Revisione approvata dall'Assemblea del 15/02/2010 Entrata in vigore: 1 gennaio 2010
2	08/04/2009	Revisione approvata dall'Assemblea del 08/04/2009. Entrata in vigore: 1 gennaio 2009
1	16/04/2008	Revisione approvata dall'Assemblea del 16/04/2008. Entrata in vigore: 1 gennaio 2008
0	26/07/2007	Criteri interpretativi per l'applicazione della tariffa (approvati dall'Assemblea del 26/07/2007). Entrata in vigore: 1 gennaio 2007

<b>ELABORATO DA:</b> Ing. Stefano RUBBOLI Sig. Mauro ZANI	<b>DATA</b> 07/12/2011	<b>FIRMA</b>
<b>VERIFICATO DA:</b> DIRETTORE Arch. Elettra MALOSSI	<b>DATA</b> 07/12/2011	<b>FIRMA</b>
<b>APPROVATO DALLA ASSEMBLEA:</b> IL PRESIDENTE Arch. Mara RONCUZZI	<b>DATA</b> 07/12/2011	<b>FIRMA</b>

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 006 Dir. 01</b>
<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</b>	Rev. 5
	Foglio 2/5

### **TESTO DELLA DIRETTIVA**

Ai sensi dell'art. 14 comma 2 del "Regolamento per l'Applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" viene emanata la presente direttiva contenente criteri interpretativi per l'applicazione della tariffa:

- **Attività di agriturismo**

Per quanto concerne le attività di agriturismo opportunamente documentate viene individuata come superficie soggetta a tariffa l'area così definita:

- 0,04 mq per ogni pasto definito nell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività fino ad un massimo di 10.000 pasti/anno;
- 0,02 mq per ogni pasto definito nell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività oltre i 10.000 pasti/anno e fino ad un massimo di 20.000 pasti/anno;
- 0,01 mq per ogni pasto definito nell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività oltre i 20.000 pasti/anno;
- 7 mq per ogni posto letto definito nell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività;
- 15 mq per ogni piazzola (per camper, roulotte, tende, ecc.) definita nell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività.

Ciascuna attività dovrà presentare la documentazione attestante il numero dei pasti, di posti letto e di piazzole della propria autorizzazione, nonché una planimetria aggiornata.

Qualora dall'applicazione dei calcoli di cui sopra risultasse una superficie superiore a quella effettiva, in modo automatico da parte del Gestore, come superficie soggetta alla TIA verrà utilizzata quest'ultima. Nel caso in cui la superficie calcolata risultasse inferiore alla effettiva, la differenza, con esclusione delle pertinenze dedicate all'agricoltura (ricovero mezzi e attrezzature, stalle, ecc.), verrà considerata come soggetta alle tariffe dedicate alle utenze domestiche secondo i criteri definiti nel Regolamento di applicazione della tariffa in vigore.

Le attività di agriturismo verranno inserite nella categoria tariffaria n. 7 "Alberghi con ristorante", eccetto l'attività agrituristica di solo pernottamento con prima colazione nel limite massimo di 1000 pasti annui che verrà inserita nella categoria tariffaria n. 8 "alberghi senza ristorante".

- **Attività di "bed and breakfast"**

I locali adibiti ad attività di "bed and breakfast" sono inseriti nella categoria tariffaria n. 8 "alberghi senza ristorante", con applicazione della riduzione per stagionalità qualora prevista nella denuncia di inizio attività.

Essendo tali locali ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del titolare dell'attività, la superficie a riferimento, pari a mq. 7 per ogni posto letto così come evidenziato nelle denunce di inizio attività inviate al Comune territorialmente competente, dovrà essere scorporata dalla restante per la quale continuerà ad applicarsi la relativa tariffa per utenza domestica.

- **Palestre**

Per quanto concerne le palestre, su specifica richiesta viene applicata una riduzione pari al 60% della superficie dedicata esclusivamente alle attività ginniche o utilizzata per corsi di danza.

- **Distributori di carburante**

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 006 Dir. 01</b>
<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</b>	Rev. 5
	Foglio 3/5

Per quanto concerne i distributori di carburante viene individuata come superficie soggetta a tariffa, l'area così definita:

- lunghezza del basamento di supporto degli erogatori di carburante moltiplicata per 8 metri;
- superficie del chiosco ufficio;
- superficie di eventuale lavaggio ed altre attività accessorie compreso bar, spazi vendita, ecc..

L'individuazione della categoria di assoggettamento a tariffa viene stabilita sulla base della attività prevalente esercitata sull'intera superficie.

Tutte le restanti aree, inclusi eventuali depositi olio, sono da intendersi quali aree pertinenziali ed accessorie all'attività e, di conseguenza, non assoggettabili a TIA.

#### • **Autodemolitori**

Per quanto concerne gli autodemolitori viene individuata come superficie non soggetta a TIA tutta la superficie scoperta utilizzata per deposito automezzi, se regolarmente autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Le superfici scoperte operative, non adibite a deposito automezzi, sono da considerare soggette a TIA.

Tutta la superficie soggetta andrà considerata appartenente alla categoria 19 (Carrozzerie, autofficine, elettrauto).

#### • **Macellerie e pescherie**

Per quanto concerne le macellerie e le pescherie, viene individuata come superficie non soggetta a tariffa i locali ove avviene la lavorazione/preparazione della carne e del pesce, in quanto su tale superficie non si producono rifiuti urbani.

Qualora all'interno dell'attività, non sia individuabile uno specifico locale riservato esclusivamente alla lavorazione/preparazione della carne o del pesce, alla superficie di riferimento per il calcolo della tariffa sarà applicata una riduzione del 30%.

#### • **Ortofrutta e fioristi**

Per quanto concerne le attività di ortofrutta e fioristi, il Gestore si impegna a fornire alle attività che ne faranno richiesta i contenitori per la raccolta della frazione organica nelle zone raggiunte da tale servizio.

I contenitori saranno affidati a ciascuna attività che si farà carico di posizionarli al di fuori del proprio esercizio nei giorni e negli orari che verranno concordati con i tecnici del Gestore.

A fronte di questa attività di raccolta differenziata verrà riconosciuto uno sconto, da determinare in funzione delle quantità conferite, che potrà abbattere fino al 100 % della quota variabile.

#### • **Attività in categorie asservite**

Le utenze delle categorie 3 – 20 – 21 aventi le seguenti caratteristiche:

- superficie soggetta a tariffa maggiore a 2.000 mq.;
- produzione di rifiuti speciali qualitativamente assimilabili superiore alla soglia ponderale di assimilazione;
- accordo in essere con il Gestore per la raccolta, trasporto e trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili per qualità eccedenti la soglia quantitativa di assimilazione prevista dal Regolamento di Gestione;

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 006 Dir. 01</b>
<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</b>	Rev. 5
	Foglio 4/5

possono richiedere al Gestore specifico servizio con modalità adeguate alle esigenze (ad es. con cassoni di grande volumetria anziché con raccolta a cassonetti) per la raccolta dei rifiuti speciali assimilati, con relativo assoggettamento all'applicazione della tariffa prevista per le corrispondenti categorie asservite (3 ASS, 20 ASS e 21 ASS).

L'utente si impegna a gestire il proprio rifiuto secondo le modalità che verranno definite caso per caso, in funzione di tipologia e quantità.

Il Gestore è tenuto a garantire all'utente l'informazione periodica sui quantitativi di rifiuti assimilati prelevati.

- **Attività in categorie ridotte**

Lavanderie, tintorie, carpenterie metalliche, officine meccaniche, gommisti, cantieri nautici, tipografie, laboratori fotografici, serigrafie, marmisti, lavorazione manufatti in cemento, impianti di verniciatura, appartenenti alle categorie 3, 18, 19, 20 e 21, qualora non assoggettate alla tariffa per le categorie asservite di cui al punto precedente, usufruiscono dell'applicazione della corrispondente tariffa ridotta (3 RID, 18 RID, 19 RID, 20 RID e 21 RID), in considerazione della prevalente produzione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.

- **Cantieri**

Per le aree occupate da cantieri edilizi per la costruzione, completa ristrutturazione o demolizione di fabbricati, la superficie soggetta a tariffa è commisurata alla proiezione a terra del fabbricato moltiplicata per il numero di piani dell'edificio, come indicato nel progetto edilizio.

La tariffa è dovuta dal titolare del permesso di costruire o della D.I.A. a decorrere dalla data di inizio lavori e fino alla loro ultimazione, in tale periodo nessuna altra tariffa in materia di rifiuti urbani è dovuta.

La quota variabile della tariffa è dovuta solamente per il primo anno di attività.

La categoria da applicare è la n. 20 (Attività industriale con capannoni di produzione).

All'apertura del cantiere il responsabile dovrà presentare al Gestore la planimetria allegata al progetto e gli estremi del permesso a costruire.

La tariffa non è dovuta per i cantieri relativi ad immobili la cui titolarità è in capo agli Enti locali di cui all'art. 2, c. 1, del D.Lgs. 267/2000.

- **Stabilimenti balneari**

Per gli stabilimenti balneari (categoria n. 5) la superficie soggetta a tariffa è costituita dai locali in qualsiasi specie di costruzione, dalle verande, porticati, pergolati, terrazze, cabine, aree pavimentate, ecc., nonché dalla superficie ombreggiata intesa come proiezione a terra degli ombrelloni installati.

Le riduzioni per stagionalità di cui all'art. 6 comma 4 del Regolamento di applicazione della tariffa, se dovute, sono applicate in riferimento ai termini indicati nelle ordinanze balneari della Regione Emilia-Romagna.

- **Scuole**

Ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007 introdotto dalla Legge di conversione 31/2008, la tariffa non si applica agli istituti scolastici statali; le somme per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani corrisposte dal Ministero della pubblica istruzione ai Comuni sono versate dai medesimi al Gestore; tali somme sono annualmente comunicate dai

<b>AUTORITA' D'AMBITO DI RAVENNA</b>	<b>SGR 006 Dir. 01</b>
<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</b>	Rev. 5
	Foglio 5/5

Comuni all'Agenda e sono conguagliate nei piani finanziari relativi alla tariffa dell'anno successivo a quello della loro erogazione.

Per i restanti istituti scolastici le riduzioni per stagionalità di cui all'art. 6 comma 4 del Regolamento di applicazione della tariffa sono applicate in relazione ai periodi nei quali le attività didattiche non vengono svolte.

Il Gestore garantisce la raccolta puntuale dei rifiuti urbani differenziati prodotti da tutti gli istituti scolastici, riconoscendo agli istituti diversi da quelli statali una riduzione della quota variabile di tariffa pari a 0,08 euro/kg.

- **Unità immobiliari a carattere residenziale**

Ai fini del non assoggettamento a tariffa delle superfici di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) del "Regolamento per l'Applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", il titolare deve presentare al Gestore autodichiarazione attestante il consumo annuo entro i limiti ivi indicati. L'autodichiarazione ha validità a partire dall'anno della sua presentazione ed è valida anche per le annualità successive.

Nel caso in cui i servizi indicati siano allacciati, entro i primi sei mesi di ogni anno il titolare deve presentare copia delle bollette relative ai consumi dell'anno precedente a prova di quanto dichiarato; qualora la documentazione richiesta non pervenga al Gestore entro detto termine l'autodichiarazione cessa di valere ed il Gestore provvederà al recupero mediante addebito di quanto realmente dovuto per l'anno precedente.

- **Garage**

L'utente domestico che oltre alla unità immobiliare a carattere residenziale occupi o conduca una o più unità immobiliari accatastate ad uso garage (tipologia C6), può chiedere al Gestore che la superficie sia attribuita alla propria utenza domestica.

Quanto sopra si applica solo nel caso in cui unità immobiliare a carattere residenziale e garage siano situati nello stesso Comune, in caso contrario le unità immobiliari costituiranno utenze a sé stanti.

- **Capanni ad uso ricreativo**

Ai capanni ad uso ricreativo (ad es. utilizzati per l'esercizio della pesca o della caccia) si applica la categoria n. 4 (campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi).

La superficie da assoggettare a tariffa è definita in ottemperanza a quanto specificato nei vigenti Regolamenti.